TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEI SOPPRESSI DIPARTIMENTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 15

Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione

Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facolta' di optare, entro centoottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure ivi individuate. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d),della legge 19 dicembre 1992, n. 488. I contratti di consulenza e per gli esperti, stipulati dall'Agenzia e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in corso alla data del 15 aprile 1993, cessano di avere efficacia. Essi possono essere rinnovati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto se strettamente necessari e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 1993.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 6 aprile 1993, non più in vigore dal 9 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-96-1993/art-15-personale-del-soppresso-dipartimento-e-degli-enti-di-promozione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it